Art. 1.

Quando nelle compre-vendite di vino il prezzo sia fissato in ragione del contenuto di alcool, e non sia stato specificato espressamente dalle parti altro sistema per determinarlo, il prezzo stesso dovrà essere calcolato in base alla quantità di alcool in volume, effettivamente in esso contenuta.

La graduazione alcoolica, in tal caso, deve essere determinata col metodo ufficiale e, cioè, per distillazione e verifica della densità del distillato, portato al volume primitivo ed alla temperatura di 15°-C, mediante pienometro o bilancia idrostatica, e successivo calcolo del grado alcoolico corrispondente, con le tavole del Windisch.

Art. 2.

Quando non sia altrimenti indicato nel relativo contratto di compra-vendita, e non sia stabilito altro limite di tolleranza dalla Camera di commercio ed industria locale, sarà ammessa la differenza di un decimo di grado, in più od in meno, della gradazione stabilita.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore fino a tutto l'anno vinicolo (1° ottobre-30 settembre) successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — FERRARIS — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1700 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 27 ottobre 1918, n. 1594 e 26 gennaio 1919, n. 101;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi, di concerto con quello della grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro stabilirà, secondo il bisogno, i quantitativi di tessuti di lana e di cotone che dovranno essere prodotti dall'industria nazionale per l'assegnazione a cooperative, enti di consumo ed Istituti congeneri, che li metteranno in vendita a favore delle classi meno abbienti, con le norme che saranno stabilite.

Il Ministero predetto determinerà il prezzo della lana, del tops, dei filati, sia di lana che di cotone, e della lavorazione dei tessuti.

Art. 2.

La fabbricazione dei suddetti quantitativi di filati e di tessuti necessari a tale produzione sarà ripartita a cura dell'Associazione dell'industria laniera italiana di Biella, dell'Associazione dell'arte indistintamente gli stabilimenti lanieri e cotonieri in proporzione al rispettivo potenziale.

All'uopo sarà determinato il quantitativo di filato che dovrà essere prodotto da ciascuno stabilimento di filatura e quello del tessuto che dovrà essere fabbricato da ciascuna tessitura.

Art. 3.

Qualora uno stabilimento per qualsiasi motivo non produca o dichiari di non poter produrre in tutto o in parte i filati od i tessuti che gli furono assegnati, oppure non consegni il quantitativo all'epoca fissata, o consegni merce non avente i requisiti voluti, il quantitativo non consegnato o rifiutato, a cura delle Associazioni predette sarà assegnato ad altro stabilimento od acquistato altrove al prezzo commerciale corrente e la differenza di prezzo fra quello stabilito dal Ministero e quello pagato per l'acquisto in danno sarà addebitata allo stabilimento che non ha somministrata la propria quota di produzione.

In caso di disaccordo il prezzo corrente sarà fissato inappellabilmente dal Ministero.

Art. 4.

La differenza di prezzo addebitata, qualora non venga spontaneamente soddisfatta sull'intimazione delle Associazioni laniere e dell'Associazione cotoniera, verrà riscossa coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. All'uopo l'ammontare del debito accertato dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro sarà comunicato all'Intendenza di finanza del luogo in cui ha sede lo stabilimento, per la iscrizione a ruolo.

Art. 5.

Le ordinazioni dello Stato avranno la precedenza assoluta. L'industriale potrà disporre liberamente della sua produzione, solo allorquando avrà prodotto la quota parte destinata allo Stato.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1726 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi Nostri ministri dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso ogni Commissione provinciale di agricoltura è istituito un Comitato che provvede:

a) all'esecuzione delle decisioni della Commissione provinciale di agricoltura per gli scopi economico-sociali menzionati nell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871;

b) all'azione intesa a tutelare gli interessi delle classi agricole e a procurare il loro benessere economico-sociale;

c) al rilevamento dei patti agrari, indicando, al caso, le norme per il loro miglioramento e perfezionamento.

Il Comitato, su richiesta di una o di entrambe le parti o del prefetto della Provincia od anche di propria iniziativa, interviene nelle controversie e conflitti collettivi, comunque attinenti a prestazioni di lavoro agricolo, per procurarne la conciliazione amichevole. Se la conciliazione abbia luogo, il relativo verbale ha forza di contratto fra le parti. In caso contrario il Comitato fissa i termini della controversia ed esprime il giudizio intorno all'oggetto della controversia o del conflitto, indicando la possibile soluzione.

È abrogato l'art. 19 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, in quanto sia contrario alle disposizioni contenute in questo articolo e negli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le attribuzioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 il Comitato è presieduto dal presidente della Commissione provinciale di agricoltura, ed è composto di due rappresentanti dei proprietari e dei conduttori di fondi e di due rappresentanti dei lavoratori agricoli, scelti gli uni e gli altri dalla Commissione nel proprio seno.

Il terzo rappresentante dei proprietari e conduttori di fondi e quello dei lavoratori agricoli, che fanno parte della Commissione provinciale, fungeranno da supplenti in caso di assenza dei membri effettivi della loro rispettiva classe.

Funzionerà da segretario quello della Commissione provinciale di agricoltura.

Art. 3.

Spetta al Comitato designare i membri delle Commissioni mandamentali arbitrali di cui all'art. 16 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, ove risulti mancante la designazione da parte delle associazioni locali dei conduttori d'opera e dei lavoratori agricoli.

Art. 4.

Per le attribuzioni di cui alla seconda parte dell'art. 1, il Comitato è presieduto da un magistrato, di grado non inferiore a giudice di tribunale, nominato dal presidente della Corte d'appello, ed è composto di due rappresentanti dei proprietari e conduttori di fondi, e di due rappresentanti della categoria dei lavoratori interessata al conflitto, designati, gli uni e gli altri, dalle rispettive Associazioni, ove esistano, e, in mancanza, dalla Commissione provinciale di agricoltura.

Il presidente potrà farsi assistere da esperti che avranno voto consultivo.

Funzionerà da segretario quello della Commissione provinciale di agricoltura.

Art. 5.

Chi, chiamato a far parte del Comitato, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute senza giustificato motivo, è punito con ammenda da L. 50 a L. 500. In caso di recidiva la pena viene raddoppiata.

Qualora l'assenza ingiustificata si verifichi per più di due sedute, il prefetto provvede a sostituire il rappresentante decaduto.

Art. 6.

Al procedimento avanti al Comitato si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui Collegi dei probiviri. Così pure, per tutto ciò che non sia previsto nel presente decreto, devono essere osservate, in quanto applicabili, le norme stabilite per questi Collegi.

I verbali del Comitato si intendono notificati a tutte le persone interessate nella controversia o nel conflitto, coll'affissione all'albo del Comune ove ha sede il Comitato.

Ai componenti del Comitato e al segretario spetta, per ogni giorno di adunanza effettivamente presenziata, una indennità di L. 10, se risiedono abitualmente sul posto, e di L. 15, se la loro residenza è altrove. In tal caso saranno anche rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dall'ordinaria residenza al luogo di riunione.

Art. 7.

Gli atti, di qualsiasi natura, dipendenti dalle presenti disposizioni, compresi quelli del giudizio avanti il Comitato e quelli di esecuzione del giudizio stesso, nonchè le copie rilasciate alle parti, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro.

Entro i primi dieci giorni di ogni mese il presidente del Comitato provvederà che sia trasmessa al Ministero per l'agricoltura e al Ministero per l'industria, commercio e lavoro copia di tutti i verbali del mese precedente redatti in relazione alle attribuzioni di cui alla seconda parte dell'articolo 1.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura pel 1919-920, è istituito il capitolo 86-*quinquies* « Spese di qualsiasi natura esclusi compensi per lavori straordinari, per l'applicazione del R. decreto 14 settembre 1919, n. 1726, riguardanti il funzionamento dei Comitati provinciali arbitrali », con lo stanziamento di lire trecentomila (L. 300.000).

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 maggio 1918, n. 700 e i decreti Regi 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, n. 1212 e 15 agosto 1919, n. 1448 e gli articoli 17 e 18 del decreto Ministeriale 15 agosto 1919, relativo alla costituzione del Consorzio latticini in Milano e gli articoli 1 e 3 del decreto Ministeriale 15 agosto 1919 sui prezzi dei latticini e l'art. 5 del decreto Ministeriale 12 settembre 1919 relativo ai prezzi di cessione dei latticini;

Decreta:

Articolo unico.

Il prezzo di cessione di L. 470 indicato nell'art. 5 del decreto Ministeriale 12 settembre 1919, per il quartirolo fresco, quartirolo maturo e gorgonzola fresco si applica soltanto al quartirolo maturo.

Per il quartirolo fresco e gorgonzola fresco rimane fermo il prezzo di requisizione indicato nell'art. 1 del decreto Ministeriale 15 agosto 1919.

Roma, 23 settembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 gennaio 1918, n. 700, e il R. decreto 15 agosto 1919, concernente il nuovo ordinamento dei servizi di approvvigionamento e di distribuzione delle derrate alimentari, e il proprio decreto 15 agosto 1919 con cui fu costituito il Consorzio per la disciplina del commercio dei latticini per le provincie della Lombardia, del Piemonte e dell'Emilia;

Decreta:

Art. 1.

Ai produttori di latticini è concessa una proroga sino al 10 otto-

bre per fare le denuncie di cui all'art. 12 del citato decreto del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi del 15 agosto 1919.

Uguale proroga è concessa ai detentori di latticini per effettuare la denuncia di cui all'art. 14 del decreto stesso.

Resta fermo per i detentori di latticini il divieto di passaggio di proprietà della merce.

Art. 2.

Ai produttori e detentori di latticini che alla data del 10 ottobre non avranno fatto la regolare denuncia a norma degli articoli precedenti, verrà effettuata la requisizione dei latticini detenuti ai prezzi stabiliti dal decreto del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi del 15 agosto 1919, con cui furono fissati i prezzi massimi per i latticini, diminuiti del 25 %.

Roma, 23 settembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nell'udienza del 20 settembre corrente nel procedimento promosso dal commissario del Governo per la legittimazione della cattura del piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Oceania*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel giudizio per la legittimazione della cattura del piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Oceania*.

Roma, 23 settembre 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la deliberazione presa dalla Commissione delle prede nella udienza del 20 settembre corrente nel procedimento promosso dal commissario del Governo per dichiarare legittima la cattura del galleggiante *Monfalcone*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel giudizio di legittimazione per la cattura del galleggiante *Monfalcone*.

Roma, 23 settembre 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra

ERRATA-CORRIGE.

Nella comunicazione del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, riflettente le variazioni ai prezzi base del listino Agosto 19, a valere dal 22 settembre, per i prodotti metallici di proprietà dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 225, del 22 corrente, si è incorsi nel seguente errore:

Figura a pagina 2781, colonna 2ª, riga 15, la voce:

« Stecche finite per dette, id., L. 120 »,

la quale va invece rettificata come segue:

« Stecche finite per dette, id., L. 110 ».

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 25 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.80	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93 55	—

Corso medio dei cambi

del giorno 25 settembre 1919 (art. 39 Codice di commercio

Parigi 114,70 — Londra 41,40 — Svizzera 177,37 1/2 — New York 9,93 — Oro 164,14

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 luglio 1919.

	AL 30 giugno 1919	AL 31 luglio 1919	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	923,304,070 32	365,369,499 85	— 557,934,570 47
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	11,960,180,671 47	(1) 13,265,563,992 12	+ 1,305,383,320 65
Insieme	12,883,484,741 79	13,630,933,491 97	+ 747,448,750 18
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	30,210,173,286 71	31,267,812,529 99	— 1,057,639,243 28
Situazione del Tesoro	— 17,326,688,544 92	— 17,636,879,038 02	— 310,190,493 10

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 163,054,805 e quello delle monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa in L. 166,830,700.

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1918-919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	19,939,229 06	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	903,364,841 26	923,304,070 32

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	502,888,989 07	—	502,888,989 07	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	8,511 —	—	85 11	
	» III. - Movimento di capitali	347,682,636 18	—	347,682,636 18	
	» IV. - Partite di giro	2,879,035 71	—	2,879,035 71	
		853,459,171 96	—	853,459,171 96	853,459,171 96
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit.	1,906,197,132 35	—	1,906,197,132 35	
	Vaglia del Tesoro	1,951,395,256 67	—	1,951,395,256 67	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	129,960,000 —	—	129,960,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	158,000,000 —	—	158,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	—	—	—	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	2,144,060 55	—	2,144,060 55	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero . .	143,000,000 —	—	143,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	100,000 —	—	100,000 —	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	651,164,399 55	—	651,164,399 55	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	182,030,793 13	—	182,030,793 13	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	437,135,762 82	—	437,135,762 82	
	Buoni di Cassa	2,320,000 —	—	2,320,000 —	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	143,855,000 —	—	143,855,000 —	
		5,707,302,405 07	—	5,707,302,405 07	5,707,302,405 07
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	383,141,411 14	—	383,141,411 14	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		383,141,411 14	—	383,141,411 14	383,141,411 14
				Totale	7,867,207,058 49

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

	Voce				
(b) Fondo di cassa al 31 luglio 1919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca			20,857,606 01	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			344,511,893 84	365,369,499 85

PAGAMENTI

	Voce	Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,148,027,674 22	—	1,148,027,674 22	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	1,565,056 74	—	1,565,056 74	
	» III. - Movimento di capitali	1,784,895 55	—	1,784,895 55	
	» IV. - Partite di giro	12,272,038 55	—	12,272,038 55	
		1,163,649,665 06	—	1,163,649,665 06	1,163,649,665 06
Decreti di scarico		—	—	—	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	—	—	
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militar	1,435,179,892 15	—	1,435,179,892 15	
	Vaglia del Tesoro	1.786,227,300 59	—	1,786,227,300 59	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	56,162,030 03	—	56,162,030 03	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero.	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero	125,000,000 —	—	125,000,000 —	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva.	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	1,000,000 —	—	1,000,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	570,494,321 29	—	570,494,321 29	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	199,753,640 28	—	199,753,640 28	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
	Cassieri militari	417,688,114 45	—	417,688,114 45	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	58,157,863 —	—	58,157,863 —	
		4,649,663,161 79	—	4,649,663,161 79	4,649,663,161 79
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	21,700 —	—	21,700 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	30,000,000 —	—	30,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	309,276,000 76	—	309,276,000 76	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	2,995,674 50	—	2,995,674 50	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	35,726,436 74	—	35,726,436 74	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	15,318,600 74	—	15,318,600 74	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	1,295,186,319 05	—	1,295,186,319 05	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		1,688,524,731 79	—	1,688,524,731 79	1,688,524,731 79
				Totale	7,867,207,058 49

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 163,054,805 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 166,830,700 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 31 luglio 1919
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	14,474,916,947 16	14,945,934,187 36
Vaglia del Tesoro	1,371,818,658 41	1,536,986,614 49
Banche — Conto anticipazioni statutarie	5,020,000,000 —	5,149,960,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	27,000,000 —	27,000,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	600,000,000 —	600,000,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	450,000,000 —	608,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	744,680,164 21	688,518,134 18
Id. del Fondo culto id. id.	2,148,654 69	4,292,715 24
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	296,882,870 67	314,882,870 67
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	19,979,532 58	19,979,532 58
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	8,486,388 34	7,536,388 34
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,320,451,444 55	3,401,121,522 81
Incassi da regolare	379,265,866 27	361,543,019 12
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell' allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	4,309,255 —	4,309,255 —
ig ietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,000,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militar	381,512,534 80	400,960,183 17
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	55,858,700 —	55,858,700 —
Buoni di Cassa	250,400,000 —	253,720,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	189,462,270 03	275,159,407 03
Totale	30,210,173,236 71	31,267,812,529 99

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 31 luglio 1919
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	166,809,000 —	166,830,700 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati al 31 maggio 1919	22,000,000 —	22,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate al 31 luglio 1919	150,000,000 —	180,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	198,834,291 05	508,110,291 81
Id. del Fondo pel culto id. id.	19,768,564 14	22,764,238 64
Cassa depositi e prestiti	228,523,036 69	264,249,473 43
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	316,794,397 72
Amministrazioni varie	82,724,824 68	98,043,425 42
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	40,696,000 —	40,696,000 —
Ministero delle colonie :		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 51)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 19 n. 08,138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	10,317,540,483 31	10,748,175,851 16
Diversi	176,334,486 73	657,753,026 84
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	4,309,255 —	4,309,255 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,307 18	30,330,307 18
Totale	11,960,180,671 47	13,265,563,992 12

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria :

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 luglio 1919 ascendeva a L. 26.403.415,18.

B) quelle delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 485.957.673,17.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di luglio 1919 per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di luglio 1919	Mese di luglio 1918	DIFFERENZA nel 1919
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*			
Redditi patrimoniali dello Stato	2,615,361 98	1,401,585 89	+ 1,213,776 09
Imposte dirette			
Fondi rustici e fabbricati	782,740 24	274,194 25	+ 508,545 99
Redditi di R. M. e vari	5,321,172 11	1,027,094 93	+ [2]) 4,294,077 18
Contributo centesimo guerra	4,419,352 96	7,973,433 63	— [3]) 3,554,080 67
Extraprofitti di guerra	390,042 34	678,159 19	— 288,116 85
Esenzione servizio militare	1,062 88	1,677,979 06	— 1,676,916 18
Tasse sugli affari			
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	120,808,298 20	81,816,739 43	+ [2]) 38,991,558 77
Prodotto del movimento a G. e P. V.	683,317 80	16,399,297 42	— [3]) 15,715,979 62
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—
Tasse di consumo			
Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	21,742,348 72	32,934,386 53	— [3]) 11,192,037 81
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	19,969,061 02	26,283,407 80	— [3]) 6,314,346 78
Dazio sull'importaz. del grano	1 50	849 28	— 847 78
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	6,100,180 18	6,235,369 46	— 135,189 28
Privative			
Tabacchi	118,392,011 40	80,757,252 38	+ [2]) 37,634,759 02
Sali	9,326,544 30	8,725,067 57	+ 601,476 73
Fiammiferi e carte da giuoco	8,027,004 04	6,918,166 22	+ [2]) 1,108,837 82
Chinino	56,575 40	395,724 20	— 339,148 80
Lotto	8,092,172 16	7,301,358 91	+ 790,813 25
Proventi dei servizi pubblici			
Poste	16,292,531 66	18,888,201 64	— 2,595,669 98
Telegrafi	328,668 89	392,193 62	— 63,524 73
Telefoni	4,471,447 49	2,922,673 13	+ 1,548,774 36
Servizi diversi	3,770,156 93	2,908,959 89	+ 861,196 84
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,053,750 98	1,438,013 86	— 384,262 88
Entrate diverse	42,812,650 63	29,134,711 30	+ 13,677,939 33
Totale *Entrata ordinaria*	395,456,453 61	336,484,819 59	+ 58,971,634 02
Entrata straordinaria.			
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*			
Rimborsi e concorsi nelle spese	110,119 57	59,673 13	+ 41,446 44
Entrate diverse	107,285,007 42	31,382,061 57	+ 75,902,945 85
Capitoli aggiunti per resti attivi	46,408 47	71,444 64	— 25,036 17
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	8,511 —	1,808 67	+ 6,702 33
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*			
Vendita di beni ed affranc. di canone	330,590 30	170,861 71	+ 159,728 59
Accensione di debiti	[1]) 345,079,328 32	788,606,169 95	— 443,526,841 63
Riscossini di crediti	3,083 54	—	+ 3,083 54
Rimborò di somme anticip. dal Tesoro	560,524 76	479,322 96	+ 81,201 80
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	35,000 —	—	+ 35,000 —
Partite che si compensano nella spesa	589,539 85	1,325,690 68	— 736,150 83
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	709,215 58	384,000 —	+ 325,215 58
Proventi diversi	64,736 71	131,116 74	— 66,380 03
Capitoli aggiunti per resti attivi	310,617 12	—	+ 310,617 12
Totale *Entrata straordinaria*	455,12[illegible],68[illegible] 64	822,612,150 05	— 367,488,467 41
CATEGORIA IV. - *Partite di giro*	2,879,035 71	2,807,873 34	+ 71,162 37
	853,459,171 96	1,161,904,842 98	— 308,445,671 02

(1) Di cui L. 25,900,000 per crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti, e L. 319,179,328.32 per buoni poliennali,

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di luglio 1919 per l'esercizio 1918-919 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

	Mese di luglio 1919	Mese di luglio 1918	DIFFERENZA nel 1919
Ministero del tesoro	105,637,991 48	75,483,626 92	+ 30,154,364 56
Id. dell'assistenza e pensioni di guerra	30,304,451 54	138,059,816 22	— 107,755,594 68
Id. delle finanze	21,025,109 94	14,031,619 92	+ 6,993,490 02
Id. di grazia e giustizia . . .	5,911,669 13	4,428,995 05	+ 1,482,674 08
Id. degli affari esteri	2,199,573 53	395,455 61	+ 1,804,117 93
Id. dell'istruzione pubblica. .	89,223,606 30	51,235,067 32	+ 37,988,538 98
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	39,887,951 35	60,474,514 87	— 20,586,563 52
d dei lavori pubblici	23,131,338 56	6,681,742 32	+ 16,449,596 24
Id. delle poste e dei telegrafi.	13,385,113 95	5,143,962 72	+ 8,241,151 23
Id. della guerra	617,037,236 85	528,071,538 06	— 102,642,082 49
Id. delle armi e munizioni .	—		
Id. della marina	36,563,024 40	191,607,781 28	— 16,999,367 65
Id. delle colonie	149,213,537 25	53,562,392 05	+ 22,611,[illegible]16 50
Id. dell'agricoltura	4,844,541 49	126,601,820 75	+ 2,425,916 87
Id industria, commercio e lavoro	1,721,774 06	2,418,624 62	+ 1,174,398 63
Id. trasporti	2,369,172 34	547,375 38	— 1,902,165 31
Id. approvvigionamenti . .	—	4,271,337 65	— 45,090 65
Id. ricostituz. terre liberate .	21,193,572 88	45,090 65	+ 21,193,572 88
Totale pagamenti di bilancio .	1,163,649,665 06	1,263,060,791 39	— 99,411,126 33
Decreti di scarico	—	—	—
Decreti prelevamento fondi	—	—	—
Totale pagamenti . . .	1,163,649,665 06	1,263,060,791 39	— 99,411,126 33

(2) Maggiori accertamenti.

(3) Minori accertamenti.

Roma, 20 agosto 1919.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 9).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	18684	90 —	Brambilla *Giuseppina Teresa* fu Fedele, minore sotto la patria potestà della madre Legnani Maria, ved. Brambilla Fedele, dom. a Cassano d'Adda (Milano)	Brambilla *Teresa* fu Fedele, minore, ecc., come contro
Cons. 5 %	70187	50 —	Roncati *Clara* di Francesco, ved. Roncati *Alessandro*, dom. a Quattro Cascine frazione del comune di Bosco Marengo (Alessandria)	Roncati *Rosa* di Francesco, ved. Roncati *Michele*, ecc., come contro
»	100293	2010 —	*Capatti* Olga fu Augusto legalmente separeta dal marito Gabrielli Giovanni fu Simone, dom. a Ferrara	*Coppati* Olga fu Augusto, ecc., come contro
»	97835	200 —	Montrucchio Anna fu Giuseppe, moglie di Gallo *Giuseppe*, dom. a Canale (Cuneo)	Montrucchio Anna fu Giuseppe, moglie di Gallo *Giovanni*, dom. a Canale (Cuneo)
3,50 %	447702 462149 476510	199 50 185 50 455 —	De Notaristefani *Aldina* fu Ferdinando, vedova di Calderoni-Martini Michelangelo, dom. in Napoli	De Notaristefani *Maria Catalda* fu Ferdinando, ved., ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO **SOMMARIO** — Martedì, 16 settembre 1919
(Continuazione)

Presidenza del vice presidente RAVA.

Svolgimento di proposta di legge.

LANDUCCI, dà ragione di una sua proposta di legge per la divisione del comune di Monte Santa Maria Tiberina e di Lippiano.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, non si oppone, con le consuete riserve, a che la proposta sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta i disegni di legge:

Provvedimenti per l'Ente Volturno in Napoli.

Modificazioni al ruolo organico del personale del Consiglio di Stato.

CHIMIENTI, ministro delle poste e dei telegrafi, presenta il disegno di legge:

Provvedimenti a favore del personale postale, telegrafico e telefonico.

SECHI, ministro della marina, presenta il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1581, col quale viene concesso un contributo straordinario di L. 120.000 a favore del Regio Comitato talassografico italiano.

CACCIALANZA, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918 n. 317, riguardante la trasformazione della tombola nazionale concessa con la legge 7 settembre 1910, n. 645 al Sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana, in lotteria a favore della Croce Rossa italiana (959).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 245, riguardante l'assunzione da parte dello Stato della gestione dei dazi di consumi nel comune di Messina (1090).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1820, che reca provvedimenti circa i pagamenti delle imposte e delle sovrimposte nei Comuni del distretto dell'agenzia delle imposte di Avezzano (1092).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, recante proroga di provvedimenti tributari (1094).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, per la alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato (1096).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 127, concernente il prezzo di cessione dei sali ai rivenditori e l'indennità per il trasporto dei sali stessi dagli uffici di vendita alle rivendite (1097).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2004, che porta variazioni alla tabella *B*, approvata con decreto Ministeriale 2 settembre 1908, concernente le indennità di giro assegnate ai circoli di ispezione dell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse (1099).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1774, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (1113).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 18 maggio

1919, n. 926, con cui la riscossione dei canoni d'uso dei ricoveri stabili e provvisori costruiti dallo Stato nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, già prorogata coi decreti 26 luglio 1917, n. 1334, e 19 gennaio 1918, n. 47, è prorogato al 1° gennaio 1920 (1139).

CALLAINI, presenta la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 563, relativo a modificazioni alla legge 25 marzo 1917, numero 481, sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra (1136).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, portante provvedimenti per le piccole industrie (1196).

PAVIA, presenta la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 772, che modifica l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1919, n. 2085, relativamente alla tassa di bollo sui contratti di borsa, e del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1270, che proroga al 1° gennaio 1920 l'entrata in vigore dei due decreti suddetti (1248).

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1807; 11 gennaio 1918, n. 318; 4 agosto 1918, n. 1257 e 22 dicembre 1908, nn. 2079 e 2080, portanti provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 13 gennaio 1915, 17 maggio e 16 agosto 1916, 26 aprile 1917, 12 maggio 1917, 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918 (1253).

Sistemazione dell'arma dei carabinieri Reali (1301);

Istituzione del Corpo della Regia guardia della pubblica sicurenza (1302).

AGUGLIA, presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni relative ai beni della Corona (1309).

***Presidenza del presidente* MARCORA.**

Discussione della relazione della Commissione che ha esaminata la relazione del ministro delle finanze Meda sulle esportazioni dal 1914 al 31 dicembre 1917.

MODIGLIANI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

constata che la Commissione cui fu affidato l'esame della relazione sulle esportazioni, in parte non ha potuto, in parte non ha saputo raccogliere tutti i dati relativi all'argomento; e che su quelli raccolti non ha pronunziato il giudizio che pur essi autorizzavano in ordine alle responsabilità anche politiche risultate in modo indubbio, almeno per il periodo che va dall'agosto 1914 alla dichiarazione di guerra fra l'Italia e la Germania;

afferma la necessità di un'amplissima pubblica inchiesta parlamentare sulle responsabilità politiche incontrate da chiunque in connessione colla politica economica di guerra;

e passa all'ordine del giorno ».

Premette che la presente discussione ha perduto molto della sua importanza politica in quanto avrebbe dovuto esser fatta insieme con quella di tutto l'indirizzo politico di guerra.

Nota che la relazione è molto modesta, assai indulgente, insufficiente in tutti i singoli argomenti e molto arrendevole di fronte al rifiuto dei competenti dicasteri a fornire gli elementi di indagine.

L'opera della Commissione fu dunque incompleta, anche perchè ebbe poteri limitati; soprattutto lo fu per quanto riguarda le inframmettenze politiche nelle esportazioni.

La Commissione ha dichiarato che mancò un criterio direttivo nella politica delle esportazioni fino ad un mese prima della dichiarazione di guerra della Germania. Ma non ha affatto curato di documentare tale suo asserto; e non ha nelle sue conclusioni sanzionato alcuna responsabilità per tale politica.

Inoltre la Commissione non ha portato il suo esame nemmeno su alcune questioni la cui gravità già risultava dalla relazione Meda, quale quello delle deroghe ai divieti di esportazioni contro il ricupero di beni di privata proprietà esistenti all'estero.

E anche sulle denunciate influenze di grossi industriali, per ottenere permessi di esportazioni in paesi neutrali, ma notoriamente ligi al nemico, la Commissione tace completamente.

Accenna in modo particolare ad un grande industriale lombardo, che è anche senatore, il quale si sarebbe valso della sua posizione politica per avvantaggiare la propria industria.

E chiede se non sia opportuno stabilire per tali casi una incompatibilità senatoriale.

Accenna anche ad un mercimonio in materia di permessi di esportazione che sarebbe stato esercitato da persone vicine al ministro E deplora che la Commissione non abbia sentito il dovere di indagare su tali fatti, specialmente quando su uno di essi aveva avuto occasione di occuparsi anche l'autorità giudiziaria.

Venendo in particolare alle sete, rileva che ne fu permessa la esportazione di tutte le qualità, quantunque l'Amministrazione non ignorasse che esse servivano anche a scopo bellico, e finivano nelle mani del nemico.

Basta questo dato di fatto per accertare la responsabilità collettiva dell'intero Comitato consultivo; ad ogni modo l'oratore avrebbe desiderato chiarimenti dal sottosegretario di Stato alle finanze di quell'epoca, che quel Comitato presiedeva, e che fu più direttamente chiamato in causa.

E ciò tanto più quando questi accertamenti hanno indubbiamente un nesso con tutta la politica di guerra e involge la responsabilità dell'intero Governo di allora.

Sul fatto occorrono indagini complete, anche perchè non possono bastare le singole procedure giudiziali iniziate. E soprattutto è necessario che le sanzioni colpiscano chiunque ha responsabilità in materia, anche perchè non è ammissibile che si instauri, se non altro, il sospetto che l'Amministrazione della giustizia non sia insensibile ad influenze politiche.

Invoca pertanto su tutta la materia ulteriori e più esaurienti indagini, poichè se anche alla Commissione mancarono tutti i poteri di accertamento, dalla sua relazione, anche monca, risultano fatti di gravità eccezionale.

E se il Governo e la Camera tali ulteriori indagini rifiutassero non renderebbero ossequio a coloro che da ogni parte domandano che luce e giustizia sia fatta nell'interesse degli onesti contro chi onesto non fu. (*Vive approvazioni all'estrema sinistra*).

DANEO, sente il dovere, avendo fatto parte del Ministero Salandra, di spiegare le direttive secondo le quali si sono fatte le esportazioni durante la sua amministrazione.

Richiama l'attenzione della Camera sulle condizioni straordinarie e difficili in cui si trovava l'Amministrazione in quell'epoca.

Si doveva allora, più che tutto, cercare di non perdere, per le nostre esportazioni, i mercati esteri, per non esporre il paese al fallimento.

Inoltre, nel periodo della neutralità, durante le trattative con l'Austria e la Germania, non si potevano far distinzioni fra le frontiere degli Imperi centrali e altre frontiere.

Ad ogni modo sta di fatto che verso la Francia e l'Inghilterra fu incanalata la maggior parte delle nostre esportazioni.

Era del resto una necessità esportare da ogni parte per provvederci di oro; nè si deve dimenticare che vigevano ancora i trattati di commercio che non erano stati denunciati.

Bisognava preoccuparsi anche, non solo dal fabbisogno nazionale, ma anche di dare lavoro alle classi operaie, perchè la disoccupazione avrebbe potuto portare a gravi conseguenze anche di carattere politico all'interno.

Per ciò nei primi divieti non furono compresi alcuni prodotti che erano esuberanti.

In seguito fu costituito il Comitato consultivo delle esportazioni, per evitare gli inconvenienti di vario genere che si venivano verificando.

Di questo Comitato facevano parte rappresentanti di tutti i Ministeri.

La sua opera ha portato notevoli vantaggi, durante il periodo di semiapertura di confini, concedendo permessi di esportazione spe-

cialmente verso la Svizzera, perchè per la stessa via giungevano a noi prodotti assolutamente indispensabili.

Non può dunque dirsi che la politica del Governo, in materia di esportazione, sia stata incerta o priva di direttiva.

Essa, del resto, ebbe in quel tempo la piena approvazione del Parlamento.

È stato anche rimproverato al Governo d'allora di aver tardato a stabilire il fronte unico-economico nei riguardi delle importazioni e delle esportazioni; ma l'oratore ricorda che furono costituiti, subito dopo l'apertura delle ostilità da parte dell'Italia, vari organi interalleati e fu stabilito tutto un congegno di compensi che ci arrecarono notevoli vantaggi.

Venendo in particolare alla esportazione di alcuni prodotti, per esempio della gomma, osserva come dall'Inghilterra ne venisse esportata una grande quantità e, per quanto riguarda lo zolfo, la sua esportazione non poteva costituire un grave pericolo, durante la neutralità, per il limitato suo uso nelle industrie belliche.

Ad ogni modo, venuta la dichiarazione di guerra, la sua esportazione fu assolutamente vietata.

Legge un documento dal quale risulta che, nove mesi dopo scoppiata la guerra, un socialista favoriva l'esportazione dello zolfo. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Giustifica le maggiori esportazioni verso la Svizzera a base di cifre ufficiali.

Quanto alle paste alimentari, se ne autorizzò l'esportazione, durante la neutralità, contro l'importazione del grano corrispondente alla loro fabbricazione.

Anche per queste, scoppiata la guerra, se ne vietò completamente l'esportazione.

Per ciò che riguarda gli aranci la loro esportazione verso la Svizzera diminuì anzichè aumentare.

Per il cotone ricorda che l'Inghilterra rifiutò assolutamente di dichiararlo contrabbando di guerra. Da noi, per qualche scrupolo, si tentò di vietarne l'esportazione durante la neutralità; ma si ebbero proteste da parte della Svizzera e degli Stati Uniti.

Ma dopo la dichiarazione di guerra, fu consentita l'esportazione dei cascami verso la Svizzera, dietro richiesta dello stesso Ministero della guerra.

Anche per il cotone si verificò il fatto della diminuzione costante delle esportazioni.

Viene poi alle sete ed ai cascami di seta.

Non si occupa dei reati che si riferiscono a questa materia, per i quali sono in corso dei processi.

Rileva che alla esportazione delle sete erano intimamente collegati e il benessere del Paese e le necessità del tesoro, e che quindi non si poteva limitarla, se non quando si fossero manifestate superiori ed inderogabili esigenze militari.

Afferma che le esportazioni della seta furono continuate anche durante la guerra con il consenso dei Ministeri interessati dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

A questo proposito legge un rapporto del ministro del commercio di allora, nel quale erano esposte le ragioni che consigliavano di continuare la esportazione delle sete.

Dichiara che quando il Ministero della guerra fece presente che la seta poteva servire ad usi militari e chiese che venisse posto il divieto alle esportazioni, il divieto stesso venne subito decretato.

Conclude affermando che mai l'Amministrazione finanziaria avrebbe consentito a permettere esportazioni che avessero potuto giovare al nemico, suscitando quasi il sospetto di un qualche patteggiamento col nemico.

In tutta questa delicata materia si è esagerato, sapendo di esagerare e sostituendo alle ragioni, rancori di parte.

Se la Camera vorrà ordinare una inchiesta parlamentare su questa materia, l'oratore ne sarà ben lieto perchè è sicuro che la sua coscienza, come quella dei colleghi del Ministero di cui fece parte, le esagerazioni e di aver messo in luce che nulla di men puro e di men patriottico vi fu nell'opera di coloro che diressero l'Amministrazione finanziaria durante il periodo in cui fu deciso l'intervento dell'Italia in guerra. (Vive approvazioni — Applausi a destra — Molte congratulazioni).

SALANDRA, non ha che brevi parole da aggiungere a quanto fu detto dall'onorevole Daneo, per quanto concerne il regime delle esportazioni durante il suo Ministero.

Premette che come presidente del Consiglio, non ebbe mai a dare provvedimenti in questa materia.

Gli atti dell'inchiesta dimostrano la verità di questa sua affermazione.

Il vero è che il Governo non fu mai collegialmente edotto di queste questioni relative alle esportazioni. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Una sola volta, prima che si iniziasse un Consiglio dei ministri, fu lamentata dal ministro delle finanze e da quello del tesoro che l'autorità militare avesse fermato certi vagoni di merce destinati all'esportazione, ma l'oratore osservò che la questione non era da portarsi in Consiglio dei ministri.

Non teme nessuna ulteriore indagine, e si rimette a quanto il Governo crederà opportuno, e si dichiara pronto a rispondere a qualunque giudice, sentendosi pienamente sicuro del suo operato come di quello dei suoi colleghi, fra i quali ricorda con reverenza e rimpianto l'animo intemerato di Paolo Carcano (Vive approvazioni — Applausi a destra — Congratulazioni).

Interrogazioni e interpellanze.

AMICI GIOVANNI, segretario, ne dà lettura.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, risponde immediatamente ad una interrogazione degli onorevoli Raimondo, Federzoni e Bevione.

Dichiara che, anche come antico giornalista, è per principio contrario a qualsiasi restrizione della libertà di stampa.

Appena assunto il potere, abolì infatti la censura, mantenendola solo per la pubblicazione di false notizie di carattere militare.

Di fronte alle numerose notizie o affatto insussistenti o enormemente esagerate che sono state diffuse relativamente ai fatti di Fiume, con evidente pregiudizio degli interessi nazionali, ha disposto perchè all'uscita dei giornali i funzionari di pubblica sicurezza provvedessero al sequestro, quante volte avessero pubblicato di tali notizie contrarie a verità relative al detto incidente.

La sua disposizione fu da qualche funzionario interpretata nel senso di una specie di censura preventiva. Perciò l'oratore, con una sua circolare di ieri, ha chiarito la portata della disposizione stessa.

Termina rivolgendo un caldo appello ai giornalisti, affinchè non si prestino alla diffusione di tali notizie, che possono compromettere gli interessi del Paese. (Approvazioni).

RAIMONDO, prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio e non contesta che il Governo abbia il diritto di prendere delle precauzioni perchè la stampa non diffonda notizie false sui fatti di Fiume.

Ritiene però che sia necessario che il Governo chiarisca entro quali limiti e a quali condizioni possa esplicarsi l'intervento della autorità nel reprimere gli abusi della stampa.

Osserva che mentre si è tanto rigorosi per le notizie relative ai fatti di Fiume, si è invece permessa la divulgazione di notizia sul trattato con l'Austria, che se fosse vera, sarebbe per l'Italia avvilente (Commenti).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ripete che egli ha una illuminata fiducia nella stampa e crede che nessun suo atto possa citarsi che dimostri che tale fiducia è in lui venuta meno.

Confida che i giornalisti gli renderanno, con il loro contegno, più facile di mantenere questa sua ampia fiducia nella libertà della stampa e dichiara che le istruzioni date alle autorità sono precise,

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 17 settembre 1919

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle 15.5.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

MASCIANTONIO, sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi, a nome anche del sottosegretario per l'industria e commercio, dichiara all'on. Cassin che il Governo riconosce tutta l'importanza di ottenere rapide comunicazioni postali con la Rumenia e nulla ha trascurato a questo scopo.

Ma, poichè effettivamente un ritardo si verifica rispetto a quanto avviene per la corrispondenza postale tra la Francia e la Rumenia, il Governo ha chiesto a Parigi informazioni al riguardo.

Quanto alle comunicazioni telegrafiche le difficoltà per un rapido servizio sono di carattere internazionale e dipendono soprattutto dal rifiuto opposto dalla Serbia al passaggio di telegrammi italiani attraverso il suo territorio.

Assicura ad ogni modo che il Governo si preoccupa vivamente della questione.

CASSIN, lamenta le difficili condizioni create ai rapporti commerciali del nostro paese colla Romania, pel fatto che, mentre dalla Francia si ricevono a Bucarest notizie e giornali in cinque giorni, le comunicazioni postali e telegrafiche fra l'Italia e la Romenia sono rese quasi impossibili.

Insiste nel ritenere che si dovrebbe prontamente e costantemente utilizzare, nell'interesse del nostro commercio, la via Milano-Trieste-Agram-Bucarest, inauguratasi col treno espresso d'Oriente, ciò che finora non è avvenuto.

Esorta vivamente il Governo ad occuparsi seriamente della importante questione, augurandosi che opportuni accordi internazionali diano modo all'Amministrazione italiana di eliminare quegli inconvenienti che l'oratore ha creduto suo dovere segnalare al Governo e al Parlamento.

CHIMIENTI, ministro delle poste e dei telegrafi, risponde alle varie interrogazioni presentate sul disservizio postale telegrafico e telefonico.

Ricorda che l'agitazione del personale delle poste, telegrafi e telefoni dura da molto tempo, ma si è acuita dopo finita la guerra, perchè quel personale, che durante la guerra si era reso così benemerito del paese, credette, come del resto molte altre categorie di cittadini, di potere senz'altro riaffacciare tutte le sue antiche richieste, reclamandone la immediata sodisfazione.

Fu merito del suo predecessore, onorevole Fera, di avere subito iniziato gli studi per una completa riforma dei servizi dell'Amministrazione, che al tempo stesso esaudisse nei limiti del possibile i legittimi desideri del personale.

Non ha nulla trascurato, fin dal primo momento in cui fu assunto al Governo, per condurre a compimento quella riforma che ieri ha presentato alla Camera, completandone la parte tecnica-legislativa, apportandovi alcune migliorie desiderate dal personale.

Altre provvidenze dovrà attuare il regolamento organico ed altre verranno dalla legge generale per gli impiegati dello Stato, da cui l'Amministrazione postale non potrebbe discostarsi, per quanto riguarda il trattamento economico, senza creare sperequazioni, che male sarebbero tollerate.

Per queste ragioni, e per le presenti condizioni della finanza, il Governo non ha potuto accogliere le domande di alcune categorie per un maggiore aumento degli stipendi, pur avendo migliorate le condizioni per la ricostituzione delle carriere.

Assicura che la riforma sarà attuata con criteri di grande giustizia.

Ma nessuna riforma, comunque ideata od attuata, potrà raggiungere il suo effetto, senza una leale collaborazione di tutto il personale.

Ora collaborazione vuol dire, prima di tutto, disciplina; e disciplina significa, non solo obbedienza gerarchica secondo la legge, esecuzione leale, continua, ordinata delle funzioni affidate. (Approvazioni).

Gravi interessi morali e materiali del pubblico si offendono con patente slealtà, quando gli investiti di una pubblica funzione fanno con malizia, o non adempiono affatto, il loro dovere. (Vive approvazioni).

Se le associazioni professionali sono impotenti ad impedire ciò, se i loro dirigenti fondano tutte le speranze nella fortuna, che più o meno possa arridere alla indisciplina organizzata, essi giustificano la diffidenza dei nemici da quelle forme sindacali economiche dei funzionari, da cui la democrazia attende un rinnovato impulso di vita ed un maggior rendimento delle pubbliche Amministrazioni.

Ciò dà lievito a tutta quella letteratura politica, per cui i funzionari dello Stato, che sono figli della borghesia, si chiamano classe proletaria, ciò che non è nel modo più assoluto.

Gli operai corrono ogni giorno il rischio di impiegare o meno le loro braccia; i funzionari dello Stato hanno una posizione economica e giuridica che crea loro particolari doveri in correspettivo dei particolari vantaggi di cui godono. (Approvazioni).

Nella nostra Amministrazione si fa troppa politica in basso e troppa polizia in alto. (Approvazioni).

Invece i servizi pubblici, specialmente quelli di natura tecnica, devono essere difesi gelosamente da ogni infiltrazione di elementi estranei, ed in prima linea da quelli di natura politica (Benissimo!).

S'impone il dovere della tranquillità e della esecuzione leale dei doveri di ufficio da parte di tutti perchè l'Amministrazione possa attuare la semplificazione ed il miglioramento tecnico dei servizi.

Dopo le provvidenze per il personale, tutte le sue cure saranno rivolte al miglioramento dei mezzi tecnici dell'azienda.

Concludendo, narra che stamane un giovinetto sconosciuto gli lasciava al Ministero un mazzo di fiori con un biglietto così concepito: « Un umile agente dell'Amministrazione postale con gratitudine per sè e per quelli della sua categoria ».

Esprime l'augurio che questi fiori significhino che sin da questo momento gli impiegati dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica riprendano con lena l'adempimento del loro dovere (Commenti prolungati).

RUSPOLI, si dichiara assolutamente insoddisfatto; notando che il ministro non ha detto quali provvedimenti intenda prendere per porre fine all'intollerabile condizione odierna.

Reclama dal Governo un'azione energica di fronte a tutti coloro che non compiono il loro dovere (Approvazioni).

ROSADI, non si meraviglia dell'agitazione del personale postelegrafico, dopo tanto indugio nell'esame delle richieste da esso formulate.

Chiede all'onorevole ministro che cosa intenda fare per ricondurre alla normalità un servizio pubblico dei più delicati e importanti.

Incidentalmente lamenta l'odiosa misura, per cui si è triplicata la tariffa telegrafica dalla sera del sabato alla mattina del lunedì (Approvazioni).

Apprezza gli intendimenti esposti dal ministro; ma desidera sapere come intenda fronteggiare i propositi espressi anche ieri sera dal personale.

Esprime la sicurezza che qualsiasi provvedimento giusto, che non si risolva in un nuovo differimento, e che valga a por termine a quella rappresaglia incivile, che presentemente si esercita in danno del paese, sospendendo le comunicazioni intellettuali, avrà piena ed intera l'approvazione del Parlamento e del paese (Vive approvazioni).

TURATI, per fatto personale, essendosi occupato per molto tempo, come ha ricordato l'onorevole ministro, dei problemi dell'Amministrazione postale e delle legittime aspirazioni di ...

cosciente che, insieme coi legittimi interessi del personale di ogni grado, armonizzasse gli interessi generali del paese.

Riconosce che tale programma non potè essere tradotto in atto. E non può non deplorare le presenti agitazioni, tanto più deplorevoli nel presente momento politico del paese.

Deve però rilevare che, per esperienza diuturna, gli impiegati dell'Amministrazione postale, al pari di quelli delle altre amministrazioni dello Stato, si sono convinti che solo con l'ostruzionismo e con lo sciopero, e cioè con un'azione decisamente rivoluzionaria, possano veder realizzate anche le più modeste e più legittime loro aspirazioni.

Conviene col ministro nel dovere di tenere l'Amministrazione immune da ogni influenza così di politica come di polizia.

E si augura che il personale postale e telegrafico riconosca che, col suo atteggiamento così pregiudizievole, esso si separa nel modo più deplorevole dalla vita politica ed economica del paese. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Commenti).

CHIMIENTI, ministro delle poste e dei telegrafi, assicura che nessun ritardo vi fu nella preparazione della riforma.

Essa regola numerose delicate questioni, che si agitano da molti anni; epperò ha richiesto un lungo studio, che fu fatto con ogni solerzia dal suo predecessore onorevole Fera, al quale l'oratore è lieto di tributare una tale ampia lode.

Non ha mai disprezzato la collaborazione dei funzionari; ed ha ricevuto numerose rappresentanze di tutte le categorie per discutere con esse le loro richieste.

Ora che la riforma è ormai compiuta, il ministro riparerà all'odierno stato di cose, applicando la legge non con severità, ma con giustizia. (Approvazioni).

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione sulla relazione della Commissione che ha esaminata la relazione del ministro delle finanze Meda sulle esportazioni dal 1914 al 31 dicembre 1917.

BASLINI, premette che il Comitato da lui presieduto era composto di tecnici, che rappresentavano varî Ministeri, ai cui pareri si uniformavano le decisioni del Comitato stesso.

Respinge l'addebito, mosso a quel Comitato di essere stato in generale troppo largo nella concessione dei permessi di esportazione.

Osserva che occorre distinguere nella politica delle esportazioni tre periodi: quello della neutralità, quello della guerra con la sola Austria-Ungheria, quello della guerra estesa anche alla Germania.

Dato dunque questo triplice successivo diverso orientamento della politica economica di guerra, non era assolutamente possibile adottare una direttiva unica e costante in materia di esportazione.

Non bisogna poi dimenticare che da ogni parte, anche dal Parlamento, venivano esortazioni per usare criteri di larghezza nelle nostre esportazioni. Ciò in considerazione delle condizioni economiche in cui ci trovavamo; condizioni che spiegano molte delle condiscendenze e molte delle facilitazioni concesse.

Inoltre fu tenuto fermo il concetto di facilitare la importazione delle merci, di cui avevamo urgente bisogno; al quale scopo era necessario accordare corrispondenti permessi di esportazione.

Quanto all'addebito di aver concesso permessi di esportazioni verso la Svizzera per merci, che potevano ritenersi di uso bellico, rileva che tale politica ebbe consenzienti anche gli alleati, i quali rendendosi conto delle necessità di ordine economico dell'Italia, convennero che alcune merci non fossero contingentate nei riguardi della Svizzera. *(Continua).*

CRONACA ITALIANA

Le notizie pubblicate dai giornali relative alla riunione al Quirinale degli ex-presidenti del Consiglio e dei rappresentanti i partiti politici, presenti i capi dell'esercito e dell'armata, non hanno alcun fondamento.

Gli intervenuti si sono limitati ad esprimere le loro opinioni sulla situazione e sui problemi che in quest'ora maggiormente interessano la vita nazionale, senza naturalmente nessun accordo o decisione che erano del tutto estranei agli scopi della riunione.

La Commissione dei 24. — L'on. Luzzatti, presidente della Commissione dei 24 che esamina il trattato di pace con l'Austria ha convocato la Commissione per domenica 28, alle ore 16.

Interverrà alla riunione il ministro degli esteri, on. Tittoni.

La Legazione svizzera comunica:

« Accade spesso che viaggiatori recantisi in Francia o in Germania, attraverso la Svizzera, vengono respinti al confine, perchè i loro passaporti non sono muniti del visto svizzero, rilasciato dalla Legazione a Roma o dai consoli di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Firenze, Livorno, Napoli e Palermo.

« Si rammenta che il detto visto è necessario tanto per chi intende soggiornare in Isvizzera, quanto per chi si limitasse a traversare il territorio della Confederazione ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ZURIGO, 25. — Si ha da Budapest:

L'ex-ministro della giustizia, Polonyi, ha dichiarato che l'Intesa ha autorizzato il Governo di Friedrich ad organizzare una polizia e a creare un esercito nazionale forte di tre divisioni.

Polonyi ha soggiunto che l'Intesa veglierà a che l'Ungheria riceva le derrate alimentari ed il carbone che le vengono inviati ed ha poi dichiarato che egli rifiuterà la collaborazione dei socialisti.

ZURIGO, 25. — Si ha da Varsavia:

Su tutta la frontiera polacca i tedeschi rafforzano le posizioni costruendo sempre nuove trincee ed impiantando reticolati.

BUENOS AIRES, 25. — La Commissione della Camera per le finanze ha presentato una relazione favorevole alla conclusione di una Convenzione coi Governi alleati per accordare loro un credito di 200 milioni di piastre in oro per il periodo di due anni all'interesse del 5,25 per cento destinati all'acquisto di prodotti argentini e specialmente di cereali.

La minoranza della Commissione ha proposto di autorizzare il Governo ad accordare un credito globale a tutti i Governi esteri riconosciuti dall'Argentina, per acquisto di cereali.

STOCCOLMA, 25. — Un comunicato ufficiale estone dice che i bolscevichi continuando ad attaccare in direzione di Pskoff, furono respinti dappertutto con forti perdite. Essi si ritirano in preda al panico, abbandonando numerosi morti e feriti.

Parecchi commissari e comandanti di unità sono rimasti uccisi.

CHEYENNE (Stati Uniti), 25. — Riferendosi alle riserve presentate dal Senato circa l'art. 10 del trattato di pace con la Germania, Wilson ha dichiarato, davanti ad un numeroso uditorio, che se queste riserve venissero approvate egli si vedrebbe obbligato, come capo del potere esecutivo, a considerare un tale atto come un rifiuto all'approvazione del trattato.

PARIGI, 25. — Il Consiglio supremo interalleato ha approvato la relazione della Commissione dello Spitzberg, secondo la quale la sovranità politica sullo Spitzberg è attribuita alla Norvegia.

Riconosciuti giusti i reclami del Governo portoghese, il Consiglio supremo ha deciso di porre sotto la sovranità del Portogallo il territorio di Kionga, che sarà quindi separato dall'Africa orientale tedesca.

Il Consiglio supremo ha ripresa la discussione della questione della Galizia e ha rinviato all'esame di una Commissione speciale alcune proposte fatte nel suo esposto dal presidente del Consiglio polacco Paderewski.

Il Consiglio si è occupato quindi della questione delle frontiere orientali della Polonia. Nell'aprile scorso la linea di questa frontiera era stata fissata ad est della Polonia, fino a dove poteva estendersi l'occupazione militare polacca.

Il Consiglio supremo ha deciso oggi di porre tutta la regione ad ovest di quella linea sotto la sovranità polacca, senza con ciò pregiudicare la sorte dei territori situati ad est della linea stessa.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*